



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26.05.2025

Art. 1 - Finalità

- 1.** Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi in conto capitale da parte del Comune, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.** In conformità al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 Cost., comma 4, che riconosce l'importanza delle formazioni sociali per il perseguimento di finalità di interesse generale, il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di disciplinare l'assegnazione di forme di sostegno finanziario agli enti pubblici e privati che svolgono attività o realizzano progetti che, in via diretta o indiretta, attuano le finalità istituzionali dell'ente locale, così come enunciate nello Statuto comunale.
- 3.** L'osservanza delle procedure e dei criteri previsti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposte le concessioni dei contributi in conto capitale da parte del Comune.
- 4.** Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, i contributi in conto capitale previsti da disposizioni di legge o da specifici atti amministrativi, quali convenzioni, protocolli d'intesa, accordi.

Art. 2 - Oggetto.

Il Comune può assegnare contributi in conto capitale a favore di amministrazioni ed enti pubblici o di enti privati, come meglio individuati al successivo art. 4, al fine di finanziare:

- a)** l'acquisto di impianti, attrezzature, autoveicoli destinati a servizi pubblici o di interesse per la collettività locale;
- b)** l'acquisto di immobili destinati esclusivamente a servizi pubblici o di interesse per la collettività locale;
- c)** la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione di immobili di comprovato, pregio storico, architettonico, artistico destinati o da destinare a servizi pubblici o di interesse per la collettività locale;
- d)** la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione di immobili stabilmente impiegati o da impiegare per lo svolgimento di servizi pubblici o di attività di rilevante interesse per la collettività locale;
- e)** la realizzazione di interventi di abbattimento di barriere architettoniche all'interno degli immobili di cui alle precedenti lettere c) e d);

Art. 3 - Entità

- 1.** L'entità del contributo in conto capitale da assegnare è determinata dalla Giunta comunale, valutate le disponibilità di bilancio. Il contributo in conto capitale può essere erogato fino alla misura del 100% della spesa sostenuta e considerata ammissibile ai sensi del successivo art. 5. Nella parte motiva della deliberazione devono essere chiaramente esplicitate le valutazioni effettuate dall'amministrazione per la concessione del contributo in conto capitale.
- 2.** La Giunta comunale stabilisce, con la deliberazione che fissa l'entità del contributo in conto capitale, anche le modalità di erogazione delle somme, prevedendo anche l'eventuale concessione di acconti da decurtare sull'importo complessivamente assegnato.

Art. 4 - Beneficiari

- 1.** Sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale, esclusivamente:
 - a)** amministrazioni ed enti pubblici che svolgono la propria attività istituzionale, in tutto o in parte, all'interno del territorio comunale e a beneficio della comunità locale;
 - b)** istituzioni scolastiche anche private o paritarie ed istituti di studio o ricerca che abbiano la propria sede nel comune o che svolgano, prevalentemente, la propria attività all'interno del territorio comunale e a beneficio della comunità locale;

- c)** associazioni sportive, educative, ricreative del tempo libero, umanitarie e di tutela dei diritti civili, di promozione culturale e artistica, di carattere socio-assistenziale, di tutela della salute pubblica, di valorizzazione e tutela ambientale, di promozione del tessuto economico, di volontariato, assistenza e protezione civile, anche non riconosciute, che abbiano la propria sede nel comune o che svolgano, prevalentemente, la propria attività istituzionale all'interno del territorio comunale e a beneficio della comunità locale;
- d)** fondazioni ed enti di carattere privato, legalmente costituiti, che perseguono taluna delle finalità previste nel titolo I dello Statuto comunale a condizione che abbiano la propria sede nel comune o che svolgano, prevalentemente, la propria attività istituzionale all'interno del territorio comunale e a beneficio della comunità locale;
- e)** le cooperative sociali di tipo B costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 che svolgano, prevalentemente, la propria attività istituzionale a beneficio della comunità locale.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, le associazioni e i comitati di fatto, nonché le associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Art. 5 - Spese ammissibili

1. L'individuazione delle spese ammissibili è effettuata dal competente responsabile del procedimento, sulla base dei seguenti criteri:

- a)** riconducibilità delle spese, in termini di massima afferenza, alle tipologie di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d), e);
- b)** rispetto dell'importo massimo fissato dalla Giunta comunale, in sede di erogazione del contributo in conto capitale;
- c)** idoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese, nonché l'adempimento dei relativi obblighi tributari.

2. Dalle spese ammissibili sono, in ogni caso, escluse le spese tecniche per la progettazione.

Art. 6 - Procedimento

1. Per accedere al contributo in conto capitale occorre presentare al protocollo comunale apposita istanza, a firma del legale rappresentante.

2. L'istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro dieci anni dalla conclusione degli interventi di cui all'art. 2, lettere c), d) e) o dal perfezionamento degli acquisti di cui all'art. 2, lettere a) e b). L'erogazione del contributo non è consentita per interventi non ancora conclusi o da avviare o per acquisti non ancora effettuati.

3. All'istanza di contributo deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- a)** relazione descrittiva attestante l'utilità dell'acquisto o dell'intervento effettuati; in caso di interventi, la relazione deve evidenziare il rispetto del progetto originario e la corretta esecuzione dei lavori;
- b)** rendiconto dettagliato delle spese sostenute, corredato delle fatture e dei documenti di spesa, nonché delle quietanze di pagamento; è consentito presentare, a titolo di rendiconto, copia non autenticata della documentazione di spesa, purché accompagnata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.
In ogni caso, il Comune ha sempre facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione originale delle fatture, dei documenti di spesa, delle quietanze di pagamento, nonché del progetto dei lavori e dei relativi permessi e titoli di natura edilizia e urbanistica.
- c)** copia dell'ultimo bilancio o dell'ultimo rendiconto depositato.
- d)** Statuto e atto costitutivo se non già presentato.

4. Le fatture e i documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario del contributo.
Ai fini del presente regolamento, costituisce valida quietanza di pagamento:

- a)** il bonifico bancario, con relativa ricevuta;

- b)** il pagamento effettuato tramite bonifico elettronico (*internet - home banking*), accompagnato da timbro e firma della banca oppure da copia dell'estratto conto relativo alla voce addebitata;
- c)** la copia dell'estratto conto con i movimenti relativi;
- d)** la fattura quietanzata e sottoscritta dal fornitore/prestatore con indicazione di pagato, apposizione di timbro, firma, data di pagamento e causale, con allegato documento di identità, nel caso di pagamento in contanti (consentito entro il limite di legge).

5. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione.

6. Nel caso in cui l'istanza risulti irregolare o la documentazione incompleta, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione o l'integrazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione dell'istanza o dell'integrazione della documentazione. Nel caso in cui l'istanza non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo in conto capitale è archiviata senza ulteriori comunicazioni.

Art. 7 - Verifica della realizzazione degli interventi

Prima di procedere all'assegnazione del contributo in conto capitale, il Comune può verificare, anche mediante ispezioni o sopralluoghi, che:

- a)** la proprietà dei beni indicati all'art. 2, lettere a) e b) sia stata effettivamente acquisita dal beneficiario;
- b)** gli interventi indicati all'art. 2, lettere c) e d) ed e) siano stati realizzati e siano conformi a quello descritto nell'istanza e nei documenti alla medesima allegati;
- c)** le risorse assegnate siano riferibili a tipologie di spese individuate come ammissibili.

Art. 8 - Erogazione

L'erogazione del contributo è disposta, di norma, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, conclusa la disamina della documentazione di spesa e la verifica della regolare esecuzione dell'intervento per il quale il contributo è stato richiesto.

Art. 9 - Forme di pubblicità del presente regolamento e dei provvedimenti di erogazione dei contributi

- 1.** Il presente regolamento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.
- 2.** I provvedimenti di erogazione dei contributi e di altri benefici economici sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 3.** I provvedimenti di concessione dei contributi ed altri benefici economici previsti dal presente regolamento, saranno comunicati al Consiglio comunale alla prima seduta utile successiva.